

**COMMISSIONE VIII**  
**ISTRUZIONE E BELLE ARTI**

CXLIII.

**SEDUTA DI MERCOLEDÌ 12 DICEMBRE 1962**

**PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ERMINI**

**INDICE**

	PAG.		PAG.
<b>Comunicazioni del Presidente:</b>			
PRESIDENTE . . . . .	1874		
<b>Disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio):</b>			
Disposizioni concernenti il personale incaricato degli Istituti professionali e gli insegnanti di arte applicata non di ruolo degli Istituti e scuole d'arte. (Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato). (4219) . . . . .	1874		
PRESIDENTE . . . . .	1874, 1877		
MAGRI, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i> . . . . .	1874, 1875, 1876		
ELKAN, <i>Relatore</i> . . . . .	1874, 1876, 1877		
BUZZI . . . . .	1875, 1877		
ROFFI . . . . .	1875		
CODIGNOLA . . . . .	1875, 1877		
<b>Proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):</b>			
Senatori BALDINI ed altri: Decorrenza giuridica delle assunzioni in ruolo degli insegnanti degli istituti e scuole di istruzione secondaria e artistica, disposta dalla legge 28 luglio 1961, n. 831, e di alcune categorie di insegnanti di educazione fisica. (Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato). (4231);			
DE MICHELI VITTURI ed altri: Assunzione in ruolo di insegnanti di educazione fisica. (3460) . . . . .	1878		
PRESIDENTE . . . . .	1878, 1880, 1882, 1884		
LEONE RAFFAELE, <i>Relatore</i> 1878; 1880, 1884			
		DE GRADA . . . . .	1879, 1880
		FRANCO PASQUALE . . . . .	1880
		BALDELLI . . . . .	1880, 1881
		CRUCIANI . . . . .	1881, 1882
		CAIAZZA . . . . .	1882
		DE MICHELI VITTURI . . . . .	1883
		SCARASCIA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i> . . . . .	1883, 1884
		SCIORILLI BORRELLI . . . . .	1884
		<b>Proposte di legge (Discussione e approvazione):</b>	
		RUSSO SALVATORE ed altri: Integrazione del trattamento di quiescenza degli insegnanti e capi di istituti della istruzione secondaria provenienti dalle scuole di avviamento dei comuni ad autonomia scolastica. (Modificata dalla VI Commissione permanente del Senato). (2979-B) . . . . .	1884
		PRESIDENTE . . . . .	1884
		LIMONI, <i>Relatore</i> . . . . .	1884
		BARBIERI ed altri: Contributo annuo per il mantenimento della casa del Boccaccio e della biblioteca annessa. (Modificata dalla VI Commissione permanente del Senato). (722-B) . . . . .	1885
		PRESIDENTE . . . . .	1885
		BERTÈ, <i>Relatore</i> . . . . .	1885
		<b>Disegno di legge (Rinvio della discussione):</b>	
		Istituzione di un posto di professore di ruolo e di uno di assistente presso la Facoltà di ingegneria dell'Università di Napoli (3254) . . . . .	1886
		PRESIDENTE . . . . .	1886
		<b>Votazione segreta:</b>	
		PRESIDENTE . . . . .	1886

**La seduta inizia alle 9,35.**

BUZZI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

#### Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che gli onorevoli Grilli Antonio e Nicosia sono sostituiti rispettivamente dai deputati De Michieli Vituri e Cruciani.

#### Seguito della discussione del disegno di legge:

**Disposizioni concernenti il personale incaricato degli Istituti professionali e gli insegnanti di arte applicata non di ruolo degli Istituti e scuole d'arte. (Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato) (4219).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 4219, recante disposizioni concernenti il personale incaricato dagli Istituti professionali e gli insegnanti di arte applicata non di ruolo degli Istituti e scuole d'arte, approvato dalla VI Commissione permanente del Senato.

Come i colleghi ricorderanno, nell'ultima seduta erano stati approvati i primi cinque articoli del provvedimento. Rimase in sospeso l'articolo 6, sul quale l'onorevole Elkan aveva presentato un emendamento, in attesa di alcune delucidazioni che il Sottosegretario ci aveva annunciato.

Do nuovamente lettura di tale emendamento:

« Gli insegnanti di materie teoriche, in possesso di laurea o diploma di Scuola secondaria superiore, nonché gli insegnanti tecnico-pratici, anche se sprovvisti di titolo di studio, incaricati all'atto della pubblicazione della presente legge e che abbiano prestato negli istituti professionali almeno un triennio di ininterrotto servizio potranno conseguire, con motivata deliberazione del Consiglio di Amministrazione soggetta all'approvazione del Provveditore agli studi, la nomina a tempo indeterminato e con le stesse caratteristiche di quanto previsto dalla legge 2 luglio 1961, n. 831, per gli insegnanti tecnico-pratici ».

MAGRÌ, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Dopo quanto si è detto nella precedente seduta circa la proposta di emendamento presentata dall'onorevole Elkan

noi abbiamo approfondito la questione ed abbiamo visto che, così provvedendo per gli insegnanti teorici di materie tecniche, effettivamente verrebbe a sussistere una sperequazione nei confronti degli insegnanti di materie culturali, e si creerebbe, per una categoria che pure è nettamente distinta da quella degli insegnanti tecnico-pratici che hanno una loro particolare configurazione, un precedente che non potrebbe non essere invocato dagli insegnanti di materie culturali, per quanto concerne la nomina a tempo indeterminato a personale sfornito di abilitazione.

Il Governo, quindi, propone di accantonare la questione, riproponendola, nel caso, quando il Parlamento, certo in data non lontana, dovrà occuparsi di un generale riordinamento degli istituti professionali.

Attualmente, nell'esame di un dettaglio della vita degli istituti professionali, a giudizio del Governo, non è opportuno investire una questione che inevitabilmente richiama grossi problemi di principio. Ecco perché vorrei pregare l'onorevole Elkan di non insistere nel suo emendamento.

ELKAN, *Relatore*. Nel qual caso l'articolo 6 rimarrebbe nel testo, così come è stato votato dal Senato?

MAGRÌ, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Sì, con riferimento esclusivo agli insegnanti tecnico-pratici.

BUZZI. Io mi associo all'onorevole Elkan nel pregare il Governo di voler esaminare la situazione in cui verrebbero a trovarsi questi insegnanti, i quali sono quelli che hanno contribuito a dar vita a questa felice esperienza degli istituti professionali. Ora, vedendo resa piuttosto incerta la loro sistemazione, o comunque differita nel tempo, sarebbero indotti ad abbandonare tali istituti.

Occorre tener presente che detti insegnanti non hanno potuto conseguire l'abilitazione, in quanto non sono state ancora definite le cattedre e non si sono ancora indetti i relativi esami di abilitazione.

Onorevole Presidente, l'emendamento Elkan, che io approvo ed al quale do anche la mia adesione, può apparire come un motivo di turbamento e di pregiudizio di una futura valutazione organica degli istituti professionali; in realtà mantiene le stesse finalità di questo disegno di legge, ove si propone di affrontare il problema particolare degli insegnanti tecnico-pratici.

Si è detto che se non diamo una stabilità agli insegnanti tecnico-pratici, questi abbandonerebbero gli istituti professionali. Ma lo stesso pericolo si verifica per gli insegnanti

delle materie teoriche, i quali, ripeto, non hanno potuto conseguire l'abilitazione per gli insegnamenti ad essi affidati, in quanto le cattedre non sono state definite e gli esami di abilitazione non sono stati indetti.

Non siamo di fronte ad elementi sprovvisti di abilitazione per non aver partecipato ai concorsi, per negligenza o per altre ragioni. Inoltre il personale a cui ci riferiamo si è sentito incoraggiato — e si possono documentare queste cose — a restare negli istituti professionali, nonostante la fase sperimentale nella quale si trovano gli istituti stessi da un punto di vista istituzionale, mancando una legge che li disciplini. Tale personale, di fronte al proprio incerto avvenire, preferirà dedicarsi all'insegnamento in altri ordini di scuole, abbandonando gli istituti professionali.

Noi, così, da una parte eviteremo la crisi di tali istituti, assicurando la continuità del personale tecnico-pratico; dall'altra, però, determineremo la stessa crisi, lasciando che molti insegnanti di valore interrompano il loro insegnamento.

Vi è da notare, poi, che si è tutti d'accordo nel riconoscere che in questo settore la scelta del personale è delicata e determinante, sì che la demandiamo agli organi dell'istituto indipendentemente da ogni graduatoria. Ecco, quindi, che viene giustificata una norma transitoria che, in attesa che siano definite le cattedre e le modalità per l'abilitazione, assicuri agli interessati una certa stabilità e faciliti loro l'impegno di continuare a prestare la propria attività in questo tipo particolare di scuola.

ROFFI. Intendo confermare quanto detto nella precedente seduta a questo proposito, in coincidenza con la tesi sostenuta dall'onorevole Elkan e dall'onorevole Buzzi.

Gli insegnanti di materie teoriche di cui si parla, sono associati nella loro attività agli insegnanti tecnico-pratici. Non è materia culturale di altro tipo, bensì unica materia per la quale esistono gli insegnanti di teoria e quelli tecnico-pratici.

PRESIDENTE. Vorrei capire se nella dizione « insegnanti teorici » sono anche compresi gli insegnanti di educazione civica.

BUZZI. Vorrei precisare il mio pensiero. L'insegnante di cultura civica negli Istituti professionali ha una funzione molto più ampia degli insegnanti di cultura civica nelle altre scuole, perché in sostanza gli vengono affidati tutti i compiti educativi per dare agli allievi una formazione culturale. Io ritengo pertanto che non ci sia ragione di escludere

questi insegnanti, soprattutto quando si tratti di laureati, i quali da anni esplicano questa attività e che si sono resi benemeriti nei confronti di una iniziativa da tutti elogiata. Questo insegnante oggi è di fronte ad un bivio e si domanda, perché debba rischiare di perdere la possibilità di sistemarsi nella scuola per restare in un Istituto che non dà nessuna garanzia sotto il profilo appunto di una sistemazione.

Io mi appello ai colleghi perché esaminino il problema alla luce di una necessità contingente, nell'attesa di una sistemazione istituzionale di questo tipo di scuola.

MAGRI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Io credo che i colleghi della Commissione, considerando la situazione dal legittimo punto di vista di un certo numero di insegnanti, abbiano perduto di vista l'origine dell'attuale disegno di legge, che si propone unicamente di rendere applicabili le disposizioni della legge 28 luglio 1961, n. 831, al personale insegnante degli Istituti professionali.

Se nel momento in cui cerchiamo di rendere applicabile la legge n. 831 agli Istituti professionali veniamo a creare qualcosa di nuovo, snaturiamo l'attuale disegno di legge e creiamo dei precedenti i cui riflessi non potranno non farsi sentire negli stessi Istituti professionali e in altri ordini di scuole. Ecco perché debbo vivamente pregare i colleghi della Commissione di non volere che questo disegno di legge vada al di là dei suoi chiari e naturali confini. L'esame dell'altro personale degli Istituti professionali si potrà rivedere in altra proposta di legge o in altro disegno di legge.

Noi, in questa sede, ci dobbiamo unicamente proporre di rendere applicabile la legge n. 831 agli Istituti professionali.

Riconfermo pertanto — e ne sono spiacente — il parere contrario del Governo all'emendamento.

CODIGNOLA. Già nella precedente seduta feci presente alcune considerazioni che ora il rappresentante del Governo conferma. Tuttavia non possiamo non prendere in considerazione i problemi di cui ha parlato l'onorevole Buzzi e che sono impliciti nella proposta dell'onorevole Elkan. Vorrei pertanto chiedere al Governo se non fosse possibile trovare, in via transitoria, una soluzione intermedia. Fermo restando l'articolo 6, si potrebbe fissare per il resto del personale, in via provvisoria una durata triennale dell'incarico. Con questo non si aprirebbe in nessun caso un precedente — che potrebbe essere giu-

## III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 DICEMBRE 1962

stamente invocato e che quindi rappresenterebbe un pericolo — e daremmo una qualche garanzia a questi insegnanti che si trovano in una situazione preoccupante. È peraltro verissimo che gli insegnanti di educazione civica, che si chiamano anche di cultura generale, hanno finora esercitato in questi Istituti una funzione educativa assai importante e del tutto specifica a quegli Istituti, mentre non esiste un altro tipo di Istituto che possa accogliere personale con quella specificazione.

Propongo pertanto di aggiungere un articolo nel quale si dica che per gli altri insegnanti degli Istituti professionali gli incarichi hanno una durata, in via transitoria, triennale, bloccandosi, così, in questo triennio, la situazione di coloro che insegnano negli Istituti professionali.

Io ritengo che questa soluzione potrebbe venire incontro alle esigenze manifestate e dal Governo e dall'onorevole Elkan, esigenze che peraltro hanno il loro fondamento.

ELKAN, *Relatore*. Per venire incontro alle esigenze che sono state prospettate, anche se è difficile stabilire una analogia con gli altri tipi di insegnamento, propongo di sostituire al primitivo testo dell'emendamento un altro testo — e a mio avviso questo risolverebbe in modo dignitoso e utile per la scuola il problema che qui è sorto — così formulato:

« Le graduatorie da formare debbono essere le seguenti:

a) graduatoria speciale per tutti gli insegnanti di materie teoriche, che, al momento della pubblicazione della presente legge, siano in servizio con almeno tre anni di anzianità nell'istituto, anche se sprovvisti di abilitazione, purché in possesso di laurea o di diploma di scuola secondaria superiore;

b) graduatoria ordinaria per tutti gli altri insegnanti.

Gli appartenenti alla graduatoria speciale avranno sempre la precedenza assoluta su quelli della ordinaria e saranno nominati di triennio in triennio con i relativi benefici che ne derivano in base alla legge 28 luglio 1961, n. 831.

Nella graduatoria ordinaria, coloro i quali sono in possesso di titolo di abilitazione, che il Consiglio di amministrazione riconosca corrispondente od affine all'insegnamento richiesto, sono collocati in posizione di precedenza rispetto agli altri della stessa graduatoria ».

In questo modo salviamo il personale prezioso che è attualmente negli istituti professionali, in quanto esso sa di avere una precedenza sugli altri per la nomina biennale,

secondo lo spirito e la lettera della legge 28 luglio 1961, n. 831. Gli insegnanti della graduatoria originaria che hanno l'abilitazione affine all'insegnamento richiesto hanno la precedenza sugli altri. In tale modo, diamo a tali scuole un apporto di insegnanti già sperimentati.

MAGRI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Io vorrei dire questo. Le proposte che vengono ora avanzate, tra le quali quella dell'onorevole Elkan più complessa, esigono un nuovo esame della questione, ed esigeranno, indubbiamente, un nuovo esame del Senato, con grave rischio per quel poco che c'è qui, in vista del più che si vuole ottenere.

Io mi permetterei di pregare gli onorevoli commissari di voler approvare questo disegno di legge nella forma attuale, dal momento che esso, intanto, risolve quelle situazioni a carattere di equitativo che si sono poste in questo momento. Nessuno può disconoscere che le norme che valgono per tutti gli ordini di scuole, debbano valere anche per quello professionale.

Il problema proposto dall'onorevole Elkan e da altri, se non si ritiene di poterlo rimandare ad un esame generale della situazione degli istituti professionali, può essere fatto oggetto di una separata proposta di legge. Il tempo non sarà molto diverso, per quanto concerne l'approvazione, con la differenza che il ritardo a cui sottoporremmo questo disegno di legge potrebbe farci correre il rischio di far restare lo stesso per via.

ELKAN, *Relatore*. Mi spiace dissentire da questo invito, in quanto che il disegno di legge che è posto alla nostra attenzione vuole dettare delle disposizioni concernenti in genere il personale incaricato degli istituti professionali, e quindi, non semplicemente il personale delle materie tecniche.

MAGRI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Sì, ma sotto il profilo dell'applicazione, al personale incaricato, della legge n. 831.

ELKAN, *Relatore*. La legge n. 831 prevede un incarico triennale agli insegnanti. Ma, il personale di cui trattasi non ha conseguito l'abilitazione non per colpa sua, ma per mancanza di definizione delle cattedre.

MAGRI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Si pone un problema che non è più attinente alla legge n. 831, mentre questo disegno di legge si riferisce al personale incaricato degli Istituti professionali soltanto per rendere possibile l'applicazione agli stessi della legge n. 831.

## III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 DICEMBRE 1962

ELKAN, *Relatore*. Quella legge prevede la nomina triennale, provvedimento utilissimo per dare stabilità e tranquillità agli insegnanti, provvisti di abilitazione. Ma gli insegnanti tecnico-pratici non sono in possesso dell'abilitazione, perché il loro insegnamento non è stato configurato né sono stati banditi né concorsi né abilitazioni. Il Governo, allora, cosa ha cercato di fare? Per poter estendere loro i benefici della legge n. 831, si fa una deroga e si dice che anche senza i titoli di studio possono avere l'incarico.

Ora, gli insegnanti di cultura generale e di materie teoriche sono nelle stesse condizioni; non hanno potuto sostenere alcuna prova di abilitazione, e non certo per colpa loro. Il mio secondo emendamento è quindi un modo per far rientrare anche questa categoria nell'ambito della legge 28 luglio 1961, n. 831.

CODIGNOLA. Verrebbero così a cadere le parole « a tempo indeterminato ». Non potremmo limitarci al prossimo triennio? Poi avremo tempo di rivedere la situazione.

ELKAN, *Relatore*. Sono disposto a sostituire l'espressione: « ...di triennio in triennio » con l'espressione « ...saranno nominati per un triennio ».

ROFFI. Mi pare che questa proposta sia l'unica possibile.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Elkan, Buzzi, Codignola e Franceschini si sono accordati su questo testo definitivo:

« Il personale insegnante incaricato di materie tecniche e di cultura generale, in possesso del prescritto titolo di studio, all'atto della pubblicazione della presente legge, anche se sprovvisto di titolo di abilitazione, che abbia prestato negli istituti professionali statali almeno un triennio di ininterrotto servizio e che nell'attività svolta abbia dimostrato di possedere la necessaria capacità culturale, didattica e professionale, può conseguire, con motivata deliberazione del Consiglio di Amministrazione, soggetta all'approvazione del Provveditore agli studi, conferma nella nomina per un triennio con i relativi benefici che ne derivano in base alla legge 28 luglio 1961, n. 831, fermi restando i diritti degli insegnanti provvisti di abilitazione specifica per materia affine ».

Pongo in votazione l'emendamento di cui ho dato lettura con riserva di collocamento.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 6, di cui do nuovamente lettura.

« Il personale insegnante tecnico-pratico incaricato all'atto della pubblicazione della presente legge, anche se sprovvisto del titolo di studio anzidetto, ma che abbia prestato negli Istituti professionali almeno un triennio di ininterrotto servizio e che nella attività svolta abbia dimostrato competenza e perizia può conseguire, con motivata deliberazione del Consiglio di amministrazione, soggetta all'approvazione del Provveditore agli studi, la nomina a tempo indeterminato di cui all'articolo 2 della presente legge ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che l'emendamento prima votato viene inserito come primo comma dell'articolo 6, che nel suo complesso rimane così formulato:

## ART. 6.

Il personale insegnante, incaricato di materie tecniche e di cultura generale, all'atto della pubblicazione della presente legge, anche se sprovvisto del titolo di abilitazione, ma che sia in possesso del prescritto titolo di studio e abbia prestato negli Istituti professionali statali almeno un triennio di ininterrotto servizio e nell'attività svolta abbia dimostrato di possedere la necessaria capacità culturale, didattica e professionale, può conseguire, con motivata deliberazione del Consiglio di Amministrazione soggetta all'approvazione del Provveditore agli studi, conferma nella nomina per un triennio con i relativi benefici che ne derivano in base alla legge 28 luglio 1961, n. 831, fermi restando i diritti di precedenza degli insegnanti provvisti di abilitazione specifica o per materia affine.

Il personale tecnico-pratico incaricato all'atto della pubblicazione della presente legge, anche se sprovvisto del titolo di studio prescritto, ma che abbia prestato negli Istituti professionali almeno un triennio di ininterrotto servizio e nella attività svolta abbia dimostrato competenza e perizia, può conseguire, con motivata deliberazione del Consiglio di Amministrazione, soggetta all'approvazione del provveditore agli studi, la nomina a tempo indeterminato di cui all'articolo 2 della presente legge.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

**Seguito della discussione delle proposte di legge dei senatori Baldini ed altri: Decorrenza giuridica delle assunzioni in ruolo degli insegnanti degli istituti e scuole di istruzione secondaria e artistica, disposte dalla legge 28 luglio 1961, n. 831, e di alcune categorie di insegnanti di educazione fisica. (Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato) (4231); e dei deputati De Michieli Vitturi ed altri: Assunzione in ruolo di insegnanti di educazione fisica (3460).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei senatori Baldini, Moneti e Baracco: « Decorrenza giuridica delle assunzioni in ruolo degli insegnanti e scuole di istruzione secondaria e artistica, disposte dalla legge 28 luglio 1961, n. 831, e di alcune categorie di insegnanti di educazione fisica », già approvata dalla VI Commissione permanente del Senato, e della proposta di legge d'iniziativa dei deputati De Michieli Vitturi, Cruciani, Grilli Antonio, Nicosia: « Assunzione in ruolo di insegnanti di educazione fisica ».

Ricordo che nella precedente seduta l'onorevole Baldelli aveva espresso l'opinione di estendere ulteriormente l'applicazione del provvedimento nei riguardi degli insegnanti di educazione fisica. Su tale punto si è svolta una certa discussione conclusasi con l'affidare ad un Comitato ristretto composto dei deputati Baldelli, Leone Raffaele, Cruciani, Franco Pasquale e De Grada il mandato di approfondire adeguatamente la questione.

A seguito di ciò, gli onorevoli Baldelli, Leone Raffaele, Cruciani e Franco Pasquale hanno presentato degli emendamenti in sostituzione dell'attuale testo dell'articolo 2.

Ne do lettura:

*Art. 2.* — « Hanno effetto giuridico dal 1° ottobre 1962 anche le nomine degli insegnanti di educazione fisica assunti in ruolo in base ai concorsi previsti dal terzo comma dell'articolo 14 della legge 7 febbraio 1958, n. 88 e successive modificazioni.

Gli insegnanti di educazione fisica aventi titolo alla partecipazione ai concorsi di cui al primo comma del presente articolo e coloro che prestano servizio nelle scuole secondarie statali per la suddetta materia d'insegnamento al momento dell'entrata in vigore della presente legge essendo in possesso, a quella data, del titolo di abilitazione, sono ammessi

a domanda in apposite graduatorie compilate sulla base dei criteri adottati per i concorsi di cui al comma primo del presente articolo.

Coloro che raggiungono il punteggio minimo richiesto per l'inclusione nelle graduatorie di merito previste dal precedente comma sono assunti in ruolo ».

*Art. 2-bis.* — « È riconosciuto valore abilitante all'attestato di idoneità rilasciato al termine dei corsi di formazione professionale di cui all'articolo 1 della legge 30 dicembre 1960, n. 1727 ».

Prego il relatore, onorevole Leone Raffaele di voler informare la Commissione su tali emendamenti.

LEONE RAFFAELE, *Relatore.* Nella relazione ho messo in evidenza il significato dell'articolo 1, che riguarda la data di assunzione degli insegnanti degli Istituti e scuole di istruzione secondaria e artistica, cui si riferisce la legge n. 831, e il significato dell'articolo 2 che concerne gli insegnanti di educazione fisica che si trovano in particolari condizioni.

I colleghi ricorderanno che nell'ultima riunione furono manifestate delle preoccupazioni proprio riguardo a questi insegnanti di educazione fisica, e pertanto ritengo opportuno indicare, per migliore orientamento, la situazione di tutti gli insegnanti di educazione fisica non di ruolo.

Abbiamo cinque categorie di fatto ed una categoria in *feri*.

La prima di dette categorie concerne gli insegnanti di educazione fisica che hanno conseguito l'abilitazione ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 dicembre 1955, n. 1140, e cioè l'abilitazione didattica.

La seconda categoria comprende gli insegnanti ammessi agli esami di abilitazione in base all'articolo 4 della legge 30 dicembre 1960, n. 1727, che, ricorderanno i colleghi, istituisce i corsi di formazione professionale preparatori al conseguimento della abilitazione all'insegnamento dell'educazione fisica. L'articolo 4 suddetto afferma che coloro che superano le prove teoriche e pratiche di cui all'articolo 1, ricevono un attestato valido per l'ammissione agli esami di abilitazione. Tali insegnanti hanno come minimo 8 anni di anzianità, in quanto, per l'ammissione ai corsi, gli stessi, al luglio 1958, dovevano avere un minimo di tre anni di insegnamento.

Vi sono poi gli insegnanti che hanno frequentato i corsi istituiti con la legge n. 1727, di cui parla l'articolo 1, che non hanno an-

cora superato le prove, ma che faranno gli esami nei prossimi giorni. Anche questi ultimi hanno, come minimo, 8 anni di servizio, dal momento che anche loro, nell'anno scolastico 1957-58, dovevano avere tre anni di anzianità.

Ci sono poi degli insegnanti in possesso del diploma abilitante rilasciato dagli Istituti superiori di educazione fisica, precedentemente alla ripresa dell'attività degli stessi. L'anzianità di servizio di costoro va da due ad otto anni.

Vi sono, infine, gli insegnanti di educazione fisica in possesso del diploma ottenuto dall'Istituto superiore di educazione fisica da due anni a questa parte, da quando, cioè, lo stesso ha ripreso a funzionare.

Per questi ultimi debbo ricordare che non tutti coloro che hanno frequentato l'istituto hanno potuto superare le prove di abilitazione, nuovamente introdotte nel 1961, perché il titolo rilasciato non è abilitante.

Queste sono le cinque categorie esistenti, oltre quella di ruolo, nell'insegnamento dell'educazione fisica.

Ho accennato a delle aspirazioni in *fieri*. Si tratta degli studenti dell'I.S.E.F. che, naturalmente, in questa occasione, ove fossero concessi dei privilegi, ambirebbero ad averne anche loro. Ritengo mio dovere mettere al corrente la Commissione anche di queste particolari situazioni.

Dal quadro che ho cercato di tracciare si può dedurre come per gli insegnanti che hanno conseguito l'abilitazione a seguito della legge n. 1440, già la proposta in esame preveda il passaggio in ruolo, come lo prevede, dal 1° ottobre 1962 per i provenienti dall'I.S.E.F., provvisti di diploma abilitante.

Per coloro che hanno frequentato i corsi di formazione professionale di cui alla legge n. 1727, ma che non siano stati ammessi agli esami di abilitazione, l'articolo aggiuntivo proposto dall'onorevole Baldelli (articolo 3) tende al riconoscimento del valore abilitante dell'attestato che verrà concesso alla fine dei corsi stessi.

Perché l'onorevole Baldelli ha proposto che sia concesso tale valore abilitante? Perché gli esami di abilitazione sono sostanzialmente identici a quelli che si superano alla fine di questi corsi. Una ripetizione, pare, veramente inutile.

Non si tratta di metterli in ruolo, si badi bene. È opportuno chiarire questo punto perché mi sembra esistere una certa confusione. A coloro che hanno più di otto anni di insegnamento, nonché due anni di corso di istru-

zione teorica e pratica, viene concesso alla fine dei corsi stessi un titolo che sia abilitante, come quello che veniva rilasciato fino a due anni fa, alla fine dei corsi degli Istituti superiori di educazione fisica. Proprio per eliminare ogni preoccupazione circa un loro passaggio in ruolo.

Per gli insegnanti ammessi agli esami di abilitazione in base all'articolo 4 della legge n. 1727, e che hanno pure un minimo di anzianità di otto anni, si prevede il passaggio in ruolo con l'emendamento proposto dal collega Baldelli. In realtà, tale articolo 2 va in qualche modo modificato, nel senso di riferirsi a coloro che abbiano conseguito l'abilitazione nella sessione indetta con decreto ministeriale 15 dicembre 1961. Se questi hanno il titolo di abilitazione, non si vede per quale motivo non dovrebbero godere del beneficio di cui alla proposta Baldini, quando si trovano sostanzialmente nelle condizioni richieste da detta proposta.

Questa è la situazione. Rimane il problema degli insegnanti che sono usciti dall'Istituto superiore di educazione fisica in questi ultimi due anni. È chiaro che anche questi ultimi aspirano ad ottenere, per il loro titolo di diploma, il valore abilitante. Io riconosco che questo è veramente difficile. Creeremmo, infatti, un precedente secondo il quale si dovrebbe dare al titolo che si consegue alla fine del triennio dell'I.S.E.F. il valore di abilitazione.

È vero, onorevole Presidente, che coloro che escono dall'I.S.E.F. hanno maggiore preparazione di coloro che hanno fatto i corsi estivi in base alla legge n. 1727. Evidentemente se si potesse estendere anche a loro il beneficio di cui trattasi, non mi dispiacerebbe; ne vedo, però, la estrema difficoltà, come vedo che si creerebbe un principio pericolosissimo.

In ogni caso, io avevo il dovere di esporre anche questa particolare situazione; ora il giudizio è alla Commissione.

DE GRADA. Le argomentazioni del relatore mi convincono sempre di più che avere affiancato a questa legge altri emendamenti, sui quali non si trova un accordo, è un errore. Infatti il testo della proposta di legge, così come ci è pervenuto dal Senato, mi sembra che già abbia tenuto conto di quella che è l'attuale situazione. Modificandola, noi avremo una legge di riorganizzazione di tutto il campo dell'educazione fisica. E non sono questi gli intendimenti della proposta di legge.

In questo campo credo che effettivamente ci sia bisogno di una sistemazione, ma non ritengo che essa si debba attuare in occasione

della presente legge. Pertanto io mi dichiaro favorevole al mantenimento del testo proposto dal Senato.

D'altra parte anche i dati conosciuti ci confortano in tal senso. Con i due concorsi, a cui ha fatto riferimento l'onorevole Leone, sono state messe a disposizione 1.186 cattedre. Di queste, 593 cattedre del concorso destinato agli abilitati didattici sono state assegnate. Rimarrebbero quindi le altre 593 cattedre che competono a coloro i quali giustamente hanno il diritto di occuparle per primi, essendo usciti dall'Istituto superiore di educazione fisica. A nostro avviso, questi hanno i diritti maggiori poiché hanno inteso dedicare completamente la loro vita a tale insegnamento.

Si corre il rischio — fatto assai grave — di dare sostanzialmente una abilitazione a coloro che non hanno ancora superato il concorso e si corre il rischio, ancora più grave, di creare delle illusioni in coloro che aspirano ad ottenere una cattedra.

Perché, se le cattedre rimangono in numero di 1.186 e ne manteniamo 593 a disposizione degli insegnanti dell'I.S.E.F., si tenga conto che gli insegnanti che escono diplomati dagli Istituti superiori di educazione fisica sono già 750...

LEONE RAFFAELE, *Relatore*. Mi scusi l'interruzione, ma sono aumentati a 1.800 i posti complessivi — glielo confermerà il Sottosegretario — e pur assegnando tutti i posti previsti dalla proposta di legge Baldini, ne resterebbero circa 200 (precisamente 181). Il che porterebbe a dare non la speranza, ma la certezza, a coloro che hanno partecipato al concorso di poter entrare in ruolo.

DE GRADA. A questo punto io ritengo che noi dobbiamo preoccuparci soprattutto di coloro che escono dagli Istituti superiori di educazione fisica.

L'ultimo comma dell'emendamento dice che « Coloro che raggiungono il punteggio minimo richiesto per l'inclusione nelle graduatorie di merito previste dal precedente comma sono assunti in ruolo ». Questo emendamento offre il pericolo di veder portare avanti coloro che entrerebbero soltanto dopo aver superato il concorso, mentre i concorsi sono ancora *in fieri*, rispetto a coloro che hanno già diritto.

Io sono d'avviso che il testo che ci è pervenuto dal Senato permetta la sistemazione di una situazione di fatto e lasci aperta la possibilità per una successiva sistemazione (di cui gli estensori dell'emendamento si sono preoccupati) e lasci anche impregiudicata una situazione più generale, che deve essere trattata

in un'altra legge che riguardi tutto il problema dell'educazione fisica.

Vorrei fare ancora un'altra osservazione. Il Governo si è già pronunciato favorevolmente per il testo formulato dal Senato; noi abbiamo una esigenza estrema di portare avanti questa legge che viene a sanare una situazione esistente. Adesso, se noi modifichiamo la legge — e non è detto che i colleghi dell'altra Camera si trovino concordi con noi — corriamo il rischio di rimettere tutto in discussione e di non poter dare i benefici che già sarebbero assicurati a coloro che con tanta ansia li aspettano.

Invito pertanto i colleghi a non insistere sull'emendamento e di voler votare la proposta di legge nel testo pervenutoci dal Senato.

FRANCO PASQUALE. Nella precedente seduta noi troviamo alcuni elementi positivi nelle argomentazioni dell'onorevole Baldelli. Fu nominato un Comitato ristretto per l'elaborazione di eventuali emendamenti, che furono a noi sottoposti dal collega Baldelli.

Senonché, quando si è diffusa la notizia che sarebbero state apportate modifiche alla proposta di legge, che aveva trovato già approvazione nell'altro ramo del Parlamento, la categoria degli interessati ha fatto pervenire a tutti noi telegrammi, lettere e proteste vivissime.

Noi pensiamo, così come nella precedente seduta, che l'onorevole Baldelli abbia posto alla Commissione dei serissimi interrogativi. Noi quindi vorremmo approfondire ulteriormente la situazione, anche perché ho sentito dire che si dovrebbero apportare modifiche all'emendamento concordato, e crediamo che sia il caso di rimandare la discussione della proposta di legge a venerdì prossimo.

Se il rinvio non è possibile, allora sono costretto a retrocedere dal testo concordato in seno al Comitato ristretto e a pregare i colleghi di voler approvare il testo come pervenuto dal Senato.

BALDELLI. Mi meraviglio innanzi tutto per le dichiarazioni dell'onorevole De Grada, che, nella riunione del Comitato ristretto, si era trovato perfettamente d'accordo con noi...

PRESIDENTE. Ma non ha firmato l'emendamento !

BALDELLI. Ma si era trovato d'accordo nella impostazione di questa soluzione.

DE GRADA. Quando abbiamo tenuto la riunione del Comitato ristretto, avevo molte perplessità e confesso francamente che non conoscevo a fondo la questione. Successivamente a quella riunione ho avuto informa-

zioni più precise che mi hanno portato alle argomentazioni di poco fa.

BALDELLI. Comunque ritengo che il problema, nonostante le tante sollecitazioni che ci sono pervenute per approvare il testo così come pervenuto dal Senato, si ponga con estrema facilità e chiarezza.

Qualcuno ha detto che con la nuova formulazione sarebbero compromessi i diritti di coloro che hanno frequentato gli Istituti superiori di educazione fisica. Tale questione è stata riassunta dal relatore e io vorrei ulteriormente chiarirla.

Oggi la realtà degli insegnanti di educazione fisica è questa: ci sono due gruppi di insegnanti che hanno partecipato ai concorsi cosiddetti numero uno e numero due. Una parte di essi sono provenienti dagli Istituti superiori di educazione fisica e un'altra parte dalla cosiddetta abilitazione didattica. Non tutti i partecipanti a tali concorsi sono risultati vincitori, e quelli che rimarrebbero fuori aspirano — penso legittimamente — affinché le graduatorie di merito siano esaurite, aspirazioni che la VI Commissione permanente del Senato ha soddisfatto con l'articolo 2. Le mie perplessità si riferivano ad una situazione di disagio che esiste in altre categorie, per il fatto che questo provvedimento, esaurendo completamente le due graduatorie, finisce per limitare i diritti di tutti gli altri futuri aspiranti. Chi rimaneva infatti da valutare? Coloro che erano usciti dagli I.S.E.F. successivamente al 1960 e coloro ai quali, con la legge n. 1727, avevamo fatto fare i corsi estivi di qualificazione.

Questo è un personale insegnante che è stato reclutato come gli abilitati didattici, ma per non aver maturato la possibilità di partecipare alla abilitazione didattica, è rimasto fuori e lo abbiamo sottoposto ad un biennio di studi con relativi esami. In realtà, fra tutti quelli che non sono usciti dagli I.S.E.F., costoro sono gli unici insegnanti di educazione fisica che hanno fatto corsi di studi biennali nonché una serie di esami al termine del biennio.

Quando abbiamo approvato la legge n. 1727, tutti ricorderanno che eravamo propensi, già da allora, a riconoscere a quel titolo valore abilitante. Alcune perplessità e dubbi su come sarebbero stati condotti quegli esami ci fecero rinunciare a quell'obiettivo.

Gli esami sono stati sostenuti e posso dire che sono stati sostenuti con serietà, tanto è vero che in alcune regioni sono avvenute delle decimazioni notevoli.

Si tratta di un personale anziano che noi non possiamo trascurare in questa occasione. E non è vero, come qualcuno ha detto, che il diritto dei più anziani ha sempre il sopravvento sul diritto dei più giovani. È vero anzi il contrario, perché noi abbiamo dato valore abilitante ai diplomi degli I.S.E.F. fino al 1960, così da dare ai diplomati immediatamente la possibilità di raggiungere la cattedra.

Tutto questo personale, con l'emendamento che ho proposto e che ho perfezionato in una dicitura più chiara e più lineare e tecnicamente più corrispondente alla realtà, è garantito che entra in ruolo.

Perché? Perché la disponibilità delle cattedre è già accertata. Le cattedre reperite per l'applicazione della legge 28 luglio 1961, n. 831, sono più di mille, ed è un reperimento che è ancora e soltanto parziale; non credo di svelare un segreto se dico che i posti di insegnamento sono il doppio di quelli indicati, tanto è vero che molti degli incaricati che hanno fatto i corsi estivi, e molti altri ancora, hanno un posto regolare ad orario pieno.

In ultimo, mi sia consentita un'altra riflessione. Questo personale incaricato dei corsi estivi, è un personale di cui la scuola seguirà ad avere bisogno, perché, nonostante, che gli Istituti superiori di educazione fisica si siano moltiplicati, non si riesce a soddisfare tutte le esigenze.

Questo personale ha frequentato i corsi con un sacrificio difficilmente immaginabile da chi non abbia seguito gli stessi da vicino. Molte volte i duri esercizi fisici richiesti vennero eseguiti da persone di età non indifferente, che, il desiderio di conservare il posto di lavoro, spinse a sacrificarsi.

Dunque, i corsi, sono stati una cosa seria; si è accertata l'idoneità nelle forme rituali, con la presenza di tutti i « Soloni » dell'educazione fisica; noi desideriamo ancora sottoporre tali insegnanti ad un esame di abilitazione?

Ritengo che sarebbe giusto valutare favorevolmente; giudicate in maniera realistica gli emendamenti che ho avuto l'onore di presentare insieme ad altri colleghi.

CRUCIANI. Innanzi tutto, l'emendamento all'articolo 2, così come è stato presentato, deve essere ritirato. So che l'onorevole Baldelli ha pronto un altro testo. Risulta infatti che l'emendamento originale, abilitando con il terzo articolo gli idonei dei corsi di formazione professionale di cui alla legge n. 1727, li metteva anche in ruolo. Ritiro, quindi, praticamente, la mia firma da quell'emendamento.

## III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 DICEMBRE 1962

In linea di principio, ritengo che approvare la legge, così come pervenuta dal Senato, sarebbe la cosa migliore. La legge Baldini, infatti, estende la legge 28 luglio 1961, n. 831 alla categoria degli insegnanti di educazione fisica i quali avevano partecipato, dopo il 1958, ad un solo concorso, e praticamente non avevano la categoria dei settedecimisti. La legge Baldini quindi, così come venuta dal Senato, rappresenta un atto di giustizia.

In via subordinata, se i colleghi ritengono di facilitare ulteriormente gli insegnanti di educazione fisica, onde risolvere i problemi della scuola con la legge anziché con gli esami, l'emendamento presentato dall'onorevole Baldelli immette nella graduatoria anche coloro che hanno partecipato alla abilitazione entro il 1961; cioè a dire, dato che per questa particolare categoria non è stato bandito alcun concorso oltre quello del 1958, non facciamo altro che venire incontro alla stessa. Per questo primo articolo, in via subordinata, sono d'accordo.

Le perplessità nascono dopo. È stato fatto qui l'elenco dei vari gruppi che oggi si trovano ad operare nel campo dell'educazione fisica. I colleghi non possono dimenticare che gli Istituti superiori di cui trattiamo abilitano soltanto ad insegnare educazione fisica. In altre parole, questo titolo di studio non mi preoccupa quanto la laurea in legge, chi possiede la quale ha altre possibilità di lavoro...

**PRESIDENTE.** Non confondiamo le due cose, onorevole Cruciani. Sono diverse.

**CRUCIANI.** Per fare l'impiegato in banca il diploma dell'I.S.E.F. non serve a niente.

**PRESIDENTE.** Sarebbe grave che ci si laureasse in legge con dei corsi estivi...

**CRUCIANI.** Noi abbiamo ogni anno cinquecento diplomati degli I.S.E.F. che possono trovar posto sono nella scuola.

Coloro che si sono abilitati con la legge n. 1440 con il presente provvedimento e con provvedimento e con l'emendamento Baldelli. Gli abilitati a seguito della legge n. 1727 sono anch'essi sistemati, così gli abilitati di cui alla legge n. 400. Rimarrebbero gli idonei dei corsi previsti alla legge n. 1727. Ricordo come, in occasione della discussione delle leggi citate, si sia detto che si trattava dell'ultimo favore che si rendeva agli insegnanti di educazione fisica.

Io ricordo che l'articolo 4 del provvedimento che si occupa dei corsi estivi di cui sopra, dice che gli stessi sono istituiti non per dare un diploma, quanto per preparare agli esami di abilitazione; ci si preoccupò, insom-

ma, non molto tempo fa, che questi elementi sostenessero un esame di abilitazione.

Ora si sovverte tutto questo e si verifica che chi ha partecipato a corsi triennali regolari, con diploma preso nel giugno di quest'anno, avrà un diploma cui non è riconosciuto valore abilitante. Chi ha partecipato ad un corso estivo di due anni, avrà il titolo abilitante. Questo sembra a me impossibile!

**CAIAZZA.** Quando esaminammo per la prima volta il testo venuto dal Senato, lo stesso ci parve accettabile, quanto meno per sveltire l'iter della legge e dare agli interessati la possibilità di essere sistemati nel senso indicato dal provvedimento. Senonché, successivamente, sono emerse preoccupazioni in considerazione che alcuni insegnanti di educazione fisica sarebbero rimasti fuori.

Ora, evidentemente, sia in coloro che sostengono il testo pervenuto dal Senato, sia in coloro che hanno presentato nuovi emendamenti, c'è lo sforzo lodevole di estendere i benefici al massimo numero possibile di insegnanti di educazione fisica.

Personalmente, in ordine agli emendamenti presentati, ho delle perplessità per queste ragioni: che mentre il testo del Senato parla di iscritti nelle graduatorie, il testo dell'emendamento parla di assunti in ruolo, cioè fa già una limitazione a favore di coloro che sono iscritti in ruolo, non nel senso che gli altri sono esclusi, ma nel senso che vengono messi in un insieme a quelli che nel testo del Senato non risultano affatto.

Poiché io ritengo utile, laddove si offra la possibilità, di estendere il beneficio al maggior numero possibile di insegnanti di educazione fisica, e poiché c'è la preoccupazione negli insegnanti anziani che, con l'estensione della validità di questa legge ad altre categorie, potrebbero essere danneggiati nel senso di vedersi scavalcare dall'immissione in ruolo di altri giovani, penso che sia possibile risolvere il problema con un emendamento che affermi la priorità dell'inquadramento a favore di coloro che risultano nelle graduatorie dei concorsi numero uno e numero due, aggiungendo poi una terza graduatoria di cui fa menzione l'emendamento Baldelli, secondo la quale graduatoria coloro che avranno raggiunto il punteggio minimo richiesto per l'inclusione nelle graduatorie di merito sono assunti in ruolo. In tale modo noi avremo il vantaggio di rassicurare tutti quegli insegnanti di educazione fisica che dall'estensione della legge si sentono minacciati, in quanto assicuriamo loro la priorità nell'inquadramento, ma allo stesso tempo veniamo incontro anche alle aspira-

zioni e agli interessi degli altri insegnanti di educazione fisica che non erano contemplati nella proposta di legge, tanto più che ci è stato assicurato che il numero delle cattedre disponibili è tale che può veramente coprire le esigenze di tutti questi insegnanti.

La preoccupazione che una diversa formulazione della legge provochi delle lamentele, negli insegnanti iscritti nelle graduatorie di merito dei concorsi numero uno e numero due, non è campata in aria. Lo stesso onorevole Baldelli ha riconosciuto che non è vero che gli anziani siano più favoriti. E proprio perché in realtà non sono stati più favoriti, non vorremmo che risultassero i non favoriti in questa legge.

Ritengo pertanto che un emendamento del genere da me indicato possa risolvere tutte le perplessità che sono state sollevate.

DE MICHIELI VITTURI. Sono d'accordo con l'impostazione del relatore, e non con le affermazioni dell'onorevole Cruciani. Il problema di coloro che hanno frequentato i corsi e che stanno concludendo gli esami è molto serio. Costoro hanno fatto dei sacrifici non indifferenti e io stesso ho potuto constatare con quanta serietà questi corsi siano effettuati. Ritengo pertanto che le preoccupazioni dell'onorevole Cruciani non siano del tutto giustificate.

SCARASCIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. La discussione di questa mattina ha riportato praticamente tutti i motivi di preoccupazione che sono stati manifestati in questi mesi dalle varie categorie che rappresentano gli insegnanti di educazione fisica.

Per quanto riguarda le cattedre, debbo dichiarare che non vi deve essere nessun motivo di preoccupazione, perché, oltre alle 1186 cattedre riservate ai due concorsi, ne abbiamo 1987 riservate per l'applicazione della legge n. 831. Ma di queste soltanto pochissime potranno essere utilizzate a tal fine, dato lo scarso numero di insegnanti che hanno titolo a fruire di tale legge.

Pertanto, anche le 900 cattedre che sostanzialmente verranno aggiunte alle 1.186 per completare la graduatoria dei due concorsi, così come prevede la proposta di legge Baldini, lasciano sempre un margine di mille cattedre che non verranno probabilmente neppure coperte. Oltre queste, sono state messe a disposizione dal Ministero del tesoro 3 mila cattedre, che sono state proprio quelle che hanno fatto sorgere la questione dell'ampliamento delle possibilità per i concorsi numero uno e numero due.

Questi concorsi hanno avuto molte vicende. Il concorso numero uno fu annullato e contro il concorso numero due ci furono dei ricorsi. Il numero due siamo riusciti a vararlo, ma il numero uno è ancora fermo alla Corte dei conti. I sindacati della scuola sostenevano che, essendo disponibili 3 mila cattedre, esse potevano essere messe a disposizione, facendo una interpretazione larga della legge. Non potemmo aderire a questa tesi perché le cattedre non sono state sostanzialmente già messe a disposizione, occorrendo una procedura un po' lunga.

Sotto questo aspetto quindi non avrei alcuna preoccupazione e ritengo che l'articolo 2, come è stato formulato dall'emendamento Baldelli, possa essere accettato.

Il punto sul quale ci possono essere le maggiori perplessità e che forse richiederebbe un approfondimento, è quello relativo al valore abilitante che verrebbe dato al titolo di idoneità conseguito al termine dei corsi propedeutici.

La formulazione dell'articolo 2-bis mi sembra anzitutto che sia incompleta, nel senso che bisognerebbe per lo meno dire che viene riconosciuto valore abilitante al titolo di idoneità conseguito alla fine del secondo corso, perché, coloro che non riescono a conseguire l'idoneità alla fine del secondo corso, possono fare anche un terzo corso estivo.

È eccessiva, a mio avviso, una dizione che consenta, invece, l'abilitazione anche a coloro che sono stati bocciati, anche perché ciò comporterebbe una ingiustizia nei confronti di coloro che sono usciti dagli I.S.E.F.

C'è poi la questione generale degli Istituti superiori di educazione fisica, questione che è andata avanti in questi anni senza una perfetta caratterizzazione. Esiste un solo I.S.E.F. statale che è quello di Roma. Gli altri Istituti superiori di educazione fisica si trovano a Bologna, a Torino, a Napoli (adesso è in corso la pratica per Firenze) e sono tutti parificati.

C'è quindi la necessità di una nuova sistemazione, sia come impostazione generale, fino a che punto cioè il Ministero dovrà concedere nuovi riconoscimenti, sia anche per stabilire un ordine degli studi che sia uguale per tutti.

C'è inoltre il problema di fondo, di passare cioè il corso degli studi da tre a quattro anni e una commissione apposita sta studiando tali problemi.

Però non mi sembra che a questo punto si possa dire che, dando l'abilitazione a coloro che hanno frequentato il corso propedeutico, i quali hanno 8, 9 o 10 anni di attività professionale, essa possa senz'altro essere concessa

a tutti coloro che abbiano svolto i corsi dell'I.S.E.F., anche se di fatto ci si riferisce a quelli che ora si trovano all'ultimo anno, perché tutti quelli che hanno completato gli studi negli anni precedenti hanno conseguito l'abilitazione o con esame o per legge.

Io vorrei fare una raccomandazione alla Commissione, che in questo settore si ponga con questa legge la parola fine, perché altrimenti forme di ingiustizia si verranno ad aggiungere ad altre forme di ingiustizia e forme di agevolazione a forme di agevolazione.

Pertanto, poiché su questi punti esistono delle perplessità, io proporrei un breve rinvio della discussione fino a venerdì, per consentire agli uffici del Ministero, con breve esame, una valutazione di carattere giuridico della situazione, se cioè si possa arrivare a concedere l'abilitazione anche a coloro che provengono dall'I.S.E.F.

PRESIDENTE. Come Presidente, e anche a nome della Commissione, debbo dire che noi abbiamo un termine ai nostri lavori e che ci sono altre leggi da esaminare. Comunque il rinvio, in questo caso, mi sembra opportuno, servendo a risolvere alcuni punti importanti, anche se di dettaglio, che possono servire ad una valutazione più ampia.

LEONE RAFFAELE, *Relatore*. Vorrei chiedere al Governo se accetti l'emendamento ultimo dell'onorevole Baldelli, in modo da non ritornarci sopra la prossima volta.

PRESIDENTE. Onorevole Leone, il Sottosegretario ha proposto un rinvio, in quanto vi è una certa incertezza sulla portata degli emendamenti proposti dagli onorevoli Baldelli ed altri.

SCARASCIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Io sono d'accordo sull'articolo 2 così come è stato formulato ultimamente. Ho delle riserve sull'articolo 2-bis; siccome, però, i due articoli sono tra loro legati, chiedo per ambedue un breve rinvio onde vedere il poter risolvere la situazione.

SCIORILLI BORRELLI. Desidero far presente come domani inizierà, in Aula, la discussione sul disegno di legge istitutivo della scuola media, alla quale siamo tutti impegnati, e che non si esaurirà, presumibilmente, in una seduta.

Io proporrei, quindi, di votare oggi la legge così come è venuta dal Senato, anche per una ragione molto semplice; con il provvedimento al nostro esame, infatti, è stato compiuto nei confronti degli insegnanti di educazione fisica un atto di giustizia. Andando più in là, però, noi creeremmo una serie

di questioni pericolose per gli stessi appartenenti alla categoria.

PRESIDENTE. Io ho davanti una formale richiesta di rinvio a brevissima scadenza, alla quale non si contrappone una richiesta formale in senso contrario. Mi sembra che, se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che la discussione continuerà venerdì prossimo, prima che si inizi la discussione in Aula, e che intanto posso dichiarare chiusa la discussione generale.

*(Così rimane stabilito).*

**Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Russo Salvatore ed altri: Integrazione del trattamento di quiescenza degli insegnanti e capi di istituti della istruzione secondaria provenienti dalle scuole di avviamento dei comuni ad autonomia scolastica. (Modificata dalla VI Commissione permanente del Senato) (2979-B).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge n. 2979-B, di iniziativa dei deputati Russo Salvatore, Codignola, Sciorilli Borrelli, Di Benedetto: « Integrazione del trattamento di quiescenza degli insegnanti e capi di istituti della istruzione secondaria provenienti dalle scuole di avviamento dei comuni ad autonomia scolastica ».

Il parere della V Commissione competente non ci è ancora pervenuto ma, essendo trascorsi i termini, noi abbiamo facoltà di procedere oltre.

Il relatore, onorevole Limoni, ha facoltà di svolgere la relazione.

LIMONI, *Relatore*. Non ritengo che sia il caso di ripetere le ragioni di questo provvedimento, che riguarda un piccolo numero di insegnanti e capi di istituti che provengono dalle scuole dei comuni aventi autonomia scolastica.

Il Senato ha modificato l'articolo 2 in quanto, in luogo della dizione generica da noi approvata, ha voluto specificare che all'onere derivante dal provvedimento stesso si provvede con una riduzione dei capitoli 75, 77 e 116 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione.

Possiamo essere d'accordo senz'altro con questa modifica.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli.

L'articolo 1 non è stato modificato. La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 2 nel seguente testo:

« All'onere che deriva dalla presente legge si provvede con i fondi stanziati nei capitoli di parte ordinaria del bilancio della pubblica istruzione, riguardanti gli oneri previdenziali a favore del personale direttivo e insegnante delle scuole secondarie ».

La VI Commissione permanente del Senato lo ha così modificato:

« All'onere derivante dalla presente legge nell'esercizio 1962-63 si provvede con riduzione, per lire 500 mila, del capitolo n. 75, per lire 500 mila, del capitolo n. 77 e, per lire 1 milione e 500 mila, del capitolo n. 116 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio ».

Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo approvato dalla VI Commissione del Senato.

(È approvato).

La proposta di legge verrà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

**Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Barbieri ed altri: Contributo annuo per il mantenimento della casa del Boccaccio e della biblioteca annessa. (Modificata dalla VI Commissione permanente del Senato) (722-B).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge, di iniziativa dei deputati Barbieri, Targetti, Mazzoni, Seroni: « Contributo annuo per il mantenimento della casa del Boccaccio e della biblioteca annessa » (722-B).

Manca, per quanto concerne tale provvedimento, il parere della V Commissione. Però non mi sembra che le modificazioni apportate dalla VI Commissione permanente del Senato concernano qualcosa di sostanziale per quanto attiene all'onere finanziario, per cui può valere il parere favorevole già dato dalla nostra Commissione Bilancio in prima lettura.

Il Relatore, onorevole Bertè, ha facoltà di riferire in merito alle modificazioni apportate dal Senato.

BERTÈ, *Relatore*. Non ritengo che le modifiche apportate dal Senato intacchino lo spirito della legge, in quanto la destinazione dei tre milioni concerne sempre il mantenimento della casa del Boccaccio, a partire dal 1° luglio 1963.

Il Senato ha emendato nel senso che, anziché concedere questo contributo al comune di Certaldo, vorrebbe destinarlo all'Ente nazionale Giovanni Boccaccio, il quale, in verità, non è stato istituito, ma eretto a ente morale, in data 12 maggio 1958.

Nello statuto dell'ente stesso io leggo che tra gli scopi che si propone vi è quello di costituire in Certaldo una biblioteca delle opere di Giovanni Boccaccio, e di dare sviluppo agli studi scientifici sulle stesse.

Ritengo, pertanto, che possa venire accettata questa modifica. Quanto all'articolo 2, l'unica modifica è nelle parole: « per quell'esercizio », mutate in: « per l'esercizio ».

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame delle modificazioni.

L'articolo 1 era stato approvato dalla nostra Commissione in questa formulazione:

« È concesso al comune di Certaldo un contributo annuo di lire 3 milioni per il mantenimento della Casa del Boccaccio e della Biblioteca, a partire dal 1° luglio 1963 ».

La VI Commissione permanente del Senato lo ha così modificato:

« A decorrere dal 1° luglio 1963, è concesso all'Ente nazionale « Giovanni Boccaccio » istituito con decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1958, n. 1154, un contributo annuo di lire 3 milioni per il mantenimento, in Certaldo, della Casa del Boccaccio e della Biblioteca annessa ».

Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo approvato dalla VI Commissione del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva votato l'articolo 2 nella seguente formulazione:

« All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, per l'esercizio 1963-64, sarà fatto fronte mediante riduzione dello stanziamento di parte ordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per quell'esercizio medesimo, destinato a sopperire ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

## III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 DICEMBRE 1962

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

La VI Commissione permanente del Senato lo ha così modificato:

« All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, per l'esercizio 1963-64, sarà fatto fronte mediante riduzione dello stanziamento di parte ordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo, destinato a sopprimere ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo approvato dalla VI Commissione del Senato.

(È approvato).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

**Discussione del disegno di legge: Istituzione di un posto di professore di ruolo e di uno di assistente presso la Facoltà di ingegneria dell'Università di Napoli (3254).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Istituzione di un posto di professore di ruolo e di uno di assistente presso la Facoltà di ingegneria dell'Università di Napoli ».

Poiché il relatore, onorevole Romita, è assente, la discussione del disegno di legge è rinviato ad una prossima seduta.

**Votazione segreta.**

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno e delle proposte di legge oggi esaminati.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta del disegno di legge:

« Disposizioni concernenti il personale incaricato degli Istituti professionali e gli insegnanti di arte applicata non di ruolo degli

Istituti e scuole d'arte » (Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato) (4219):

Presenti e votanti . . . . .	30
Maggioranza . . . . .	16
Voti favorevoli . . . . .	30
Voti contrari . . . . .	0

(La Commissione approva).

e delle proposte di legge:

RUSO SALVATORE ed altri: « Integrazione del trattamento di quiescenza degli insegnanti e capi di istituti dell'istruzione secondaria provenienti dalle scuole di avviamento dei comuni ad autonomia scolastica » (Modificata dalla VI Commissione permanente del Senato) (2979-B):

Presenti e votanti . . . . .	30
Maggioranza . . . . .	16
Voti favorevoli . . . . .	29
Voti contrari . . . . .	1

(La Commissione approva).

BARBIERI ed altri: « Contributo annuo per il mantenimento della casa del Boccaccio e della biblioteca annessa » (Modificata dalla VI Commissione permanente del Senato) (722-B):

Presenti e votanti . . . . .	30
Maggioranza . . . . .	16
Voti favorevoli . . . . .	29
Voti contrari . . . . .	1

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Baldelli, Bertè, Buzzi, Caiazza, Cerretti Alfonso, Codignola, D'Ambrosio, De Grada, De Lauro Matera Anna, Elkan, Ermini, Franceschini, Franco Pasquale, Fusaro, Leone Raffaele, Limoni, Malagugini, Marangone, Natta, Perdonà, Pitzalis, Rampa, Reale Giuseppe, Rivera, Romanato, Russo Salvatore, Savio Emanuela, Scaglia Giovan Battista, Sciorilli Borrelli, Titomanlio Vittoria.

**La seduta termina alle 12.**

IL DIRETTORE  
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI